

Région Autonome

Valle d'Aosta



Regione Autonoma

Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Trasmissione via posta elettronica certificata
(PEC)

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

3/81526 - Del.

Al Presidente del B.I.M.

Aoste / Aosta

26 FEB. 2015

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Comunità montane

Al Presidente dell'Agenzia regionale
dei segretari degli enti locali

Oggetto: Legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 recante *Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).*

Nel rendere noto che il 28 gennaio 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è entrata in vigore la legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 27 gennaio 2015, s'illustrano di seguito le principali modificazioni apportate dalla stessa alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (*Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale*) e 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*)".

A seguito dell'approvazione della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante *Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*, e tenuto conto che in primavera si svolgeranno le elezioni generali comunali che coinvolgeranno 68 Comuni della Regione, è stato necessario procedere alla revisione della **legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale)** e della **legge regionale 7 dicembre**

Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARI REFERENTI:

LILIANA BOTTANI (0165 274789)
TIZIANA VIBERTI (0165 43727)
CHIARA BOSONIN (0165 274532)

PEI entilocali@regione.vda.it
PEC eel_prefettura_wvf_protctiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*), con interventi volti sia alla razionalizzazione della spesa che incidenti sul sistema elettorale dei Comuni di più ridotte dimensioni demografiche (quelli con popolazione sino a 1.000 abitanti), al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla competizione elettorale e, in generale, alla vita pubblica.

La novità più rilevante riguarda i **Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti**, per i quali le nuove disposizioni prevedono che il corpo elettorale non elegga più direttamente il Sindaco e il Vice Sindaco a suffragio universale e diretto, ma, solamente, con sistema maggioritario, i Consiglieri comunali, che, a loro volta, nella prima adunanza del Consiglio, eleggeranno il **Sindaco unitamente alla Giunta comunale**.

Altri interventi particolarmente significativi che interessano tutti i Comuni, sono stati quelli volti a favorire il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli comunali, sia nella fase della presentazione delle candidature che nell'espressione delle eventuali preferenze. Sono state adottate, inoltre, modificazioni, sia di tipo formale che sostanziale, volte, in generale, ad adeguare la legge regionale ad alcune novità introdotte nel tempo da leggi dello Stato; in particolare, alcune cause di ineleggibilità e incompatibilità sono state uniformate alla disciplina contenuta negli articoli 60 e 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

Come previsto dall'articolo 48 della l.r. 1/2015 le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della stessa legge e ciascun Consiglio comunale dovrà adeguare il proprio statuto non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto, per i Comuni interessati dalle elezioni comunali generali del 2015 tale termine scade il prossimo **11 marzo**.

Si ritiene utile, infine, allegare alla presente una nota esplicativa predisposta dagli uffici della Struttura enti locali che contiene una disamina dei singoli articoli della nuova legge regionale in oggetto.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1995, N. 4

Articolo 2

L'articolo 2 della presente legge modifica l'articolo 2 (*Composizione del consiglio comunale*) della l.r. 4/1995, novellando il numero dei consiglieri che compongono i consigli comunali, rimodulando le fasce demografiche e introducendo una fascia ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Più precisamente, **nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti**, i consigli comunali sono composti dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da:

- 13 consiglieri nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- 15 consiglieri nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- 17 consiglieri nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti;
- 27 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Con l'introduzione del comma 1bis, si prevede che **nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti**, nei quali il Sindaco e il Vice Sindaco non sono più eletti direttamente dal corpo elettorale, ma dal Consiglio comunale tra i propri componenti, il numero dei Consiglieri è pari a 11, compresi quindi Sindaco e Vice Sindaco.

Articolo 3

L'articolo 3, sostituendo l'articolo 4 (*Elezione del sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri comunali*) della l.r. 4/1995, specifica che il Sindaco e il Vice Sindaco sono eletti a suffragio universale e diretto unicamente nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, come avviene per i consiglieri comunali in tutti i Comuni della Regione.

Articoli 4 e 5

Le modificazioni che gli articoli 4 e 5 apportano, rispettivamente agli articoli 9 (*Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco*) e 14 (*Elettorato passivo*) della l.r. 4/1995, conseguono alla necessità di distinguere la carica elettiva di Sindaco e di Vice Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti dalla carica di Sindaco eletto dal Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

Articoli 6, 13, comma 3, 14, e 15, comma 1

Si tratta di disposizioni finalizzate ad uniformare la legislazione regionale a quella novellata a livello statale, relativamente alle cause ostative alla candidatura, considerato che l'articolo 58 del d.lgs. 267/2000, richiamato nelle disposizioni modificate, è stato abrogato dall'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma*

dell'articolo 1, comma 63, della l. 190/2012), cosiddetta “legge Severino”, ed è stato sostituito dall'articolo 10 dello stesso decreto.

Articolo 7

L'articolo 7 modificando l'articolo **15** (*Ineleggibilità*) della l.r. 4/1995, interviene su alcune cause di ineleggibilità a Sindaco, Vice Sindaco e consigliere comunale, uniformandole alla disposizione statale vigente. Si illustrano, in dettaglio, le modificazioni apportate a ciascuna delle sotto specificate lettere del comma 1 dell'articolo 15:

- lettera a) sono state recepite le modifiche apportate all'analogo causa di ineleggibilità contenuta al comma 1, numeri 1) e 2), dell'articolo 60 del d.lgs. 267/2000, adattandole alla realtà della Regione;
- lettera b) al pari della legislazione statale tale lettera è stata abrogata;
- lettera d) è stata soppressa la parola “rispettivi”, trattandosi in questo contesto di un refuso, tenuto conto che l'analogo previsione normativa statale, di cui al comma 1, numero 5), dell'articolo 60 del d.lgs. 267/2000, permette di fare riferimento sia al Comune che alla Provincia;
- lettera i) sono state recepite le modificazioni apportate all'analogo causa di ineleggibilità contenuta al comma 1, numero 10), dell'articolo 60 del d.lgs. 267/2000, con le quali il legislatore statale ha risolto ogni dubbio interpretativo, attribuendo all'espressione società per azioni con “capitale maggioritario” del Comune il significato di “maggioranza assoluta”, vale a dire con capitale superiore al 50 per cento;
- lettera q) al fine di evitare problemi interpretativi, è stato precisato che l'ineleggibilità opera, nei confronti degli amministratori in carica, soltanto quando le elezioni si svolgono in epoca diversa rispetto a quella prevista per il rinnovo della carica ricoperta. Non sussiste, quindi, alcuna causa d'ineleggibilità per l'amministratore in carica che intende candidarsi nel Comune amministrato o in altro Comune, nel caso di elezioni che si svolgono contemporaneamente; in tale ipotesi la sola preclusione riguarda la candidatura in più di un Comune prevista dall'articolo 14bis.

Articolo 8

Come per le cause di ineleggibilità di cui all'articolo precedente, anche con le modificazioni apportate dal presente articolo all'articolo **16** (*Incompatibilità*) della l.r. 4/1995, si è intervenuti su alcune cause di incompatibilità uniformandole alla disposizione statale vigente. Si illustrano, in dettaglio, le modificazioni apportate a ciascuna delle sotto specificate lettere del comma 1 dell'articolo 16:

- lettera a) sono state recepite le modificazioni apportate all'analogo causa di incompatibilità contenuta al comma 1, numero 1), dell'articolo 63 del d.lgs. 267/2000, con le quali la portata delle cause di incompatibilità è stata limitata, escludendo in modo esplicito l'incompatibilità nel caso in cui la partecipazione del Comune sia inferiore al 20 per cento;
- lettera b) è stata recepita la precisazione apportata all'analogo causa di incompatibilità contenuta al comma 1, numero 2), dell'articolo 63 del d.lgs. 267/2000, vale a dire



è esclusa tale causa di incompatibilità per i Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione del comune sia inferiore al 3 per cento e fermo restando il divieto di corrispondere agli amministratori dell'ente locale, che abbiano assunto la carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente, qualsiasi emolumento a carico della società, come previsto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate;

lettera d) con riferimento all'incompatibilità di colui che ha lite pendente in un procedimento civile o amministrativo con il Comune, è stato chiarito che tale causa non sussiste, non soltanto quando la pendenza della lite investe la materia tributaria, ma anche nel caso di lite promossa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 37 della l.r. 54/1998, ovvero attraverso l'azione popolare. Escludendo l'incompatibilità in tale ipotesi si evita il rischio, ravvisato nel sistema previgente, che l'azione popolare sia esercitata al solo fine di determinare una situazione ostativa alla permanenza in carica di un amministratore locale; secondo la vigente normativa statale che qui si recepisce, l'interesse del singolo, che con l'azione popolare si sostituisce all'ente locale, è qualificato come interesse proprio, distinto dall'interesse dell'ente stesso, con la conseguenza che nessuna lite pendente si incardina tra l'ente locale e l'amministratore chiamato in giudizio. Viene, inoltre, precisato che la lite promossa a seguito o conseguentemente a sentenza di condanna determina l'incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato e che non integra una causa di incompatibilità la costituzione di parte civile nel processo penale.

Articolo 9

Come previsto anche dalla normativa dello Stato (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 400, lettera g)), con la modificazione apportata all'articolo 22 (*Tessera elettorale*) della l.r. 4/1995, è stato ridotto il periodo obbligatorio di apertura degli uffici elettorali comunali, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o per il loro rinnovo o la consegna dei duplicati, dagli attuali cinque giorni a due giorni antecedenti la consultazione.

Articolo 10, 24 e 27

Si tratta di disposizioni conseguenti alla necessità di rivedere gli allegati alla legge contenenti le caratteristiche essenziali delle schede di votazione, considerato che, essendo mutato il sistema elettorale, è stato necessario modificare i contenuti delle stesse schede.

Articolo 11

Conseguentemente alla determinazione delle nuove fasce e alla modifica del numero dei consiglieri con la modifica apportata dal presente articolo all'articolo 32 (*Liste dei candidati*) della l.r. 4/1995, sono stati ridefiniti il numero minimo e il numero massimo dei candidati alla carica di consigliere comunale, sulla base delle stesse fasce demografiche, come di seguito illustrato:

- nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ogni lista è composta da un minimo di 7 ad un massimo di 11 candidati;



- nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, ogni lista è composta da un minimo di 9 a un massimo di 13 candidati;
- nei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti, ogni lista è composta da un minimo di 11 a un massimo di 15 candidati;
- nei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti ogni lista è composta da un minimo 13 ad un massimo di 17 candidati;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ogni lista è composta da un minimo di 19 ad un massimo di 27 candidati.

Con l'inserimento del comma 2bis, al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nelle liste di candidati alla carica di consigliere comunale, assicurata a livello nazionale dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 (*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*), è stato previsto che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura inferiore al 20 per cento dei candidati, come peraltro già garantito a livello regionale dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (*Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta*).

Articolo 12

Con l'inserimento dell'articolo **32bis** nella l.r. 4/1995 è stata disciplinata la presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

Articolo 13

La modificazione apportata con il presente articolo all'articolo **33** (*Presentazione delle liste per i comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti*) della l.r. 4/1995, si è resa necessaria per precisare che le modalità di presentazione delle candidature disciplinate nell'articolo riguardano unicamente i Comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti.

Articolo 15

Conseguentemente all'introduzione del principio della rappresentanza di genere (contenuta nell'articolo 32, comma 2bis, introdotto dall'articolo 11 della presente legge), la novità introdotta alla lettera dbis), del comma 1 dell'articolo **35** (*Esame delle candidature*), riguarda la verifica, da parte della Commissione elettorale circondariale, che nelle liste dei candidati siano rispettate le previsioni contenute nell'articolo 32, comma 2bis sopracitato (quota di lista). In caso di inosservanza della quota di lista, la nuova disposizione prevede che la Commissione cancelli, partendo dall'ultimo della lista, i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente, fino ad arrivare alla proporzione prevista per legge, senza che tale riduzione determini un numero complessivo di candidati inferiore al minimo previsto per l'ammissione della lista.

Articolo 16

La novità apportata dal presente articolo all'articolo **36** (*Decisioni della Commissione elettorale circondariale*) della l.r. 4/1995, consegue alle novità introdotte a livello statale relativamente al differimento del termine ultimo per l'affissione del manifesto con le liste dei

candidati all'ottavo giorno antecedente le elezioni, al fine di garantire, prima dell'affissione del suddetto manifesto, la conclusione di un eventuale contenzioso endoprocedimentale relativamente agli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio, evitando così il rischio di rinvio della data dell'elezione.

Articolo 17

L'articolo 17, che modifica l'articolo **47** (*Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*) della l.r. 4/1995, ha previsto, anche in Valle d'Aosta, in cui già da tempo si vota esclusivamente la domenica, il prolungamento dell'orario di votazione dalle ore ventidue alle ore ventitré, mantenendo però, diversamente da quanto disposto dalla norma statale, lo scrutinio al lunedì mattina.

Articolo 18

La novità sostanziale introdotta all'articolo **52bis** (*Modalità di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*) della l.r. 4/1995, riguarda le **modalità di elezione e di votazione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti**. In particolare, si prevede che con l'elezione a sistema maggioritario sono attribuiti i **due terzi dei seggi** comunali alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel primo e nel secondo turno e sono attribuiti i **quattro quinti dei seggi** alla lista che ha riportato più del 70% dei voti validi. In entrambi i casi, i seggi restanti sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.

Articoli 20 e 21

Con le nuove disposizioni inserite dai presenti articoli agli articoli **54** (*Voti di preferenza nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti*) e **59** (*Voti di preferenza nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*) della l.r. 4/1995, si dispone che in applicazione del principio della rappresentanza di genere, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.

Articolo 22

L'articolo 22, novellando l'articolo **60** (*Ammissione di una sola lista*) della l.r. 4/1995, ha precisato che, in caso di presentazione di una sola lista, i candidati della lista sono eletti alla carica di Consigliere comunale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Articolo 23

L'articolo 23 modificando l'articolo **62** (*Spoglio dei voti*) della l.r. 4/1995, ha differenziato le modalità di spoglio dei voti nei seggi dei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti e superiore a 1.000 abitanti.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica la rubrica dell'articolo **66** (*Turno di ballottaggio nei comuni con popolazione da 1.001 a 15.000 abitanti*) della l.r. 4/1995, adeguandolo alla modificazione del sistema elettorale nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

Articolo 26

La modificazione apportata dal presente articolo all'articolo **68** (*Ufficio centrale*) della l.r. 4/1995, si è resa necessaria per evitare di occupare aule scolastiche in occasione delle sedute dell'Ufficio centrale di Aosta destinato alle operazioni di proclamazione degli eletti.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54

Articoli 28, 35, 42, 44 e 47

Le modificazioni apportate dai presenti articoli, rispettivamente, agli articoli **18** (*Organi*), **25** (*Elezione del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*), **30ter** (*Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta*), **30quater** (*Mozione di sfiducia*) e **70** (*Scioglimento dei Consigli comunali*), della l.r. 54/1998, sono conseguenti alle modificazioni introdotte nella l.r. 4/1995 e si sono rese necessarie per precisare che il Vice Sindaco è un organo del Comune soltanto nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Articoli 29 e 31

Gli articoli 29 e 31 modificando, rispettivamente, gli articoli **19** (*Consiglio comunale*) e **19ter** (*Presidenza del Consiglio comunale*) della l.r. 54/1998, introducono la possibilità di prevedere nello Statuto un ufficio di presidenza e un Presidente del Consiglio, esclusivamente nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Articolo 30

Relativamente ai casi di sospensione dalla carica di consigliere, la modificazione apportata è finalizzata ad aggiornare il rinvio in esso contenuto alla normativa statale aggiornata.

Articolo 32

Con la nuova disposizione inserita dal presente articolo all'articolo **19quater** (*Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale*) della l.r. 54/1998, sono state distinte le modalità di convocazione del Consiglio comunale, è stato individuato il soggetto che presiede la prima seduta dopo le elezioni e sono stati definiti gli adempimenti della prima seduta.

Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio se previsto dallo statuto.

Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Consigliere anziano sino all'elezione del Sindaco. È stato, inoltre, integrato il comma 5 dello stesso articolo, prevedendo l'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco, tra gli adempimenti da svolgere nel corso della prima seduta.

Articolo 33

La modifica apportata dal presente articolo all'articolo **21** (*Competenza del Consiglio comunale*) della l.r. 54/1998, si è resa necessaria al fine di includere tra gli atti fondamentali

di competenza del Consiglio comunale anche l'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

Articolo 34

L'articolo 34, modificando l'articolo 22 (*Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale*) della l.r. 54/1998, a differenza della disposizione previgente, ha stabilito un tetto alla composizione della Giunta comunale, come di seguito precisato:

- nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da un **numero massimo di due assessori**;
- nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco e **da un massimo di:**
 - a) **due** assessori nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
 - b) **tre** assessori nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000;
 - c) **cinque** assessori nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

È fatta salva, comunque, la possibilità di stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti ad invarianza della spesa e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziario.

In tutti i Comuni viene inoltre garantita nella Giunta la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincente siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15% degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco.

Si fa presente inoltre che l'abrogazione dei commi 3 e 4 del previgente articolo 22, preclude la possibilità di nomina di assessori esterni al consiglio comunale e la possibilità di stabilire l'incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere.

Avuto riguardo alla determinazione numerica della Giunta, si precisa che nel caso in cui lo Statuto determini la composizione della Giunta con un numero di membri pari, si potrebbe più spesso verificare una situazione di parità di voti. Per ovviare a tale problematica, che potrebbe comportare lo stallo decisionale dell'organo, gli statuti potrebbero legittimamente riconoscere al voto del Sindaco un "valore maggiore" rispetto a quello degli assessori, considerato che l'intera materia dei quorum e delle modalità di computo per la validità delle sedute degli organi collegiali è rimessa alla normativa autonoma degli enti locali.

Articoli 36 e 47

L'articolo 36 inserisce l'articolo **25bis** (*Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*) nella l.r. 54/1998, mentre l'articolo 47 modifica l'articolo **70** della stessa legge. Nello specifico, con l'articolo 25bis, si risponde all'esigenza di adeguamento derivante dalle modificazioni della l.r. 4/1995, con particolare riferimento alla definizione delle modalità di elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. In particolare, **il Sindaco è eletto unitamente alla Giunta** dal Consiglio comunale sulla base di un documento programmatico,

a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni. Se dopo due successive votazioni, da tenersi preferibilmente in due sedute distinte che devono svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, la maggioranza prescritta non viene raggiunta, il Consiglio comunale deve essere sciolto, come previsto dal comma 1, lettera c), numero 4bis), del novellato articolo 70. In relazione a tale modalità di elezione, l'elezione unitaria dell'intero esecutivo locale sulla base di un programma di azione dovrebbe servire a garantire una maggiore omogeneità della maggioranza e un più chiaro rapporto fiduciario del Consiglio.

Articoli 37, 39 e 41

Al fine di definire il ruolo assunto dalla figura del Vice Sindaco nei diversi Comuni, gli articoli 37 e 39 della presente legge hanno modificato, rispettivamente, gli articoli **26** (*Competenze del Sindaco*) e **30** (*Competenze del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*), mentre l'articolo 41 ha inserito l'articolo **30bis 1** (*Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*) nella l.r. 54/1998.

Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per Vice Sindaco deve intendersi l'organo eletto direttamente dal corpo elettorale unitamente al Sindaco, che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o di impedimento temporaneo, anche in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa.

Per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, ove il Vice Sindaco è eletto dal Consiglio comunale unitamente al Sindaco e alla Giunta, è stato invece introdotto l'articolo 30bis 1, che prevede che il Vice Sindaco supplisce il Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Articolo 38

La versione novellata del comma 1 dell'articolo **27** della l.r. 54/1998 e l'inserimento del comma 1bis sono stati necessari a precisare che, rispetto ai Comuni in cui il Sindaco e il Vice Sindaco assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestando giuramento davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, solo il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento dinanzi al Consiglio nella stessa seduta in cui viene eletto.

Articolo 40

L'articolo 40, modificando l'articolo **30 bis** (*Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e del Consiglio comunale e limitazioni dei mandati*) della l.r. 54/1998, relativamente alla limitazione dei mandati, il cui numero viene calcolato a far data dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune successivamente all'entrata in vigore della l.r. 4/1995, ha distinto i seguenti casi:

- a) nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile **alla medesima, né alla carica di Vice Sindaco o di assessore**, salvo il caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno;
- b) nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente

rieleggibile alla **medesima carica, né a quella di Vice Sindaco o di assessore**. Anche in questo caso, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Articoli 43 e 45

L'inserimento dell'articolo **30ter 1** (*Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta*) e dell'articolo **30quater 1** (*Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti*) nella l.r. 54/1998, conseguono alla necessità di disciplinare le cause e le modalità di decadenza della Giunta anche nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

In particolare, con l'inserimento dell'articolo 30quater 1, dopo aver riaffermato, al primo comma, il principio che non è sufficiente il voto contrario del Consiglio ad una qualsiasi proposta della Giunta per costringerla alle dimissioni, è stato introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva. Tale istituto prevede che il Sindaco e la Giunta cessino dalla carica in caso di approvazione di una mozione espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e può essere proposta solo nei confronti **dell'intera Giunta**; deve altresì contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vice Sindaco. Tale istituto rientra tra gli strumenti preordinati al rafforzamento del governo locale, in quanto permettono di collegare la fase negativa della manifestazione della sfiducia con quella positiva, o "costruttiva", dell'espressione di un nuovo esecutivo sulla base di un diverso programma.

Articolo 46

L'articolo 46, modificando infine l'articolo **34** (*Contenuto dello statuto*) della l.r. 54/1998, ha ribadito che anche lo Statuto comunale deve contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non eletti dal Comune.

CAPO III **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il capo III reca, infine, le disposizioni finali e transitorie e si compone di 2 articoli. **L'articolo 48** specifica, al comma 1, in particolare, che ai fini dell'applicazione della legge, per Vice Sindaco è da intendersi l'organo che nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti è eletto direttamente unitamente al Sindaco e che sostituisce quest'ultimo, oltre che in caso di assenza o impedimento, anche in caso di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa. Il comma 2 prevede che le modificazioni introdotte si applicano a decorrere **dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge**.

Infine, il comma 4 dispone che ciascun Consiglio comunale dovrà adeguare il proprio Statuto non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. **Pertanto, per i Comuni interessati dalle elezioni generali comunali del 2015, tale termine scade il prossimo 11 marzo.**

L'articolo 49 reca, infine, la dichiarazione d'urgenza.



Si fa presente, infine, che sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), nella sezione Enti locali, si possono consultare sia la legislazione regionale vigente che le comunicazioni effettuate dalla Struttura enti locali, compresa la presente.

LB/